



**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari

Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

98055 - Lipari, li _____

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

Prot.01/03/ /TEC Allegati: _
TEL. 090/9811320 - Fax 090/9811320
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

OGGETTO: Circondario Marittimo di Lipari.
Trasmissione Ordinanza n°32/2016 relativa ai lavori del porto di
Levante dell'isola di Vulcano.-

MI/046

UVR

01/16

VIA FAX e E- MAIL

(Ai sensi dell'art. 6 - Comma 2 - della legge 412/91 al presente fax non seguirà originale)

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si
trasmette, in allegato, copia dell' Ordinanza n°32/2016, emessa da questa
Autorità Marittima in data 12 luglio 2016, relativa all'oggetto.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA

(Spazio
riservato
a protocolli
e decretazioni)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
“Sezione tecnica”
LIPARI

ORDINANZA N°32/2016

“Lavori di manutenzione molo foraneo del porto di Levante dell'isola di Vulcano”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

VISTO: l'istanza datata 12/07/2016 avanzata dall'Impresa “Eolo Trasporti S.N.C.” di SCAFFIDI V. & C.”(di seguito Impresa esecutrice dei lavori), con la quale comunicava di voler iniziare i lavori di manutenzione e realizzazione in ambito del porto di Levante dell'isola di Vulcano, assunta al protocollo al n°11165 il 12/07/2016;

VISTA: la determina n°132 del 07/07/2016 del Comune di Lipari con la quale affida i lavori “impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori molo foraneo del porto di Levante dell'isola di Vulcano”;

RITENUTO NECESSARIO: effettuare lavori di manutenzione nel molo foraneo del porto di Levante dell'isola di Vulcano;

RITENUTO NECESSARIO: emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e/o cose nelle more dell'esecuzione dei lavori di ripristino;

VISTA: la propria autorizzazione n°44/2016;

VISTA: l'Ordinanza n. 29/2014 del 26/05/2014 disciplinante la “Regolamentazione della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta, nell'ambito portuale del Porto di Levante dell'isola di Vulcano e della destinazione delle relative banchine”;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI: gli atti e tutta la documentazione in possesso a questa Autorità Marittima;

RENDE NOTO

Che il molo foraneo del porto di levante dell'isola di Vulcano a far data dalle ore 08:00 del 13 luglio 2016 fino al 22 luglio 2016, sarà interessato da lavori di manutenzione del sistema d'illuminazione, realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale e di una barriera a protezione bancarella.

ORDINA

Art. 1 – svolgimento operazioni commerciali durante i lavori

Per tutto il periodo dei lavori, e comunque fino a quando non sarà resa nuovamente operativa la parte centrale della banchina commerciale del porto di levante interessata dagli stessi, Le motonavi da trasporto passeggeri effettueranno operazioni commerciali nella testata del molo di sopraflutto.

Art. 2 – Interdizione dell'area a terra

In prossimità delle aree di cantiere, opportunamente transennate e segnalate dalla Ditta Eolo Trasporti di SCAFFIDI V. & C. (di notte con appositi segnali luminosi lampeggianti) sul posto, con l'apposita cartellonistica, è vietato:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
- svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.

In tutta l'area portuale, al fine di permettere la delimitazione e la realizzazione della segnaletica orizzontale, è vietato la sosta, anche se autorizzati, di qualsiasi autoveicolo.

Art. 3 - Interdizione area a mare

Nella zona di mare antistante la porzione di banchina commerciale interessata dai lavori e opportunamente transennata è vietato l'ormeggio, la sosta e qualsiasi altro tipo di operazione/attività, fino al termine dei predetti lavori.

Art. 4 – Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 2:

- i mezzi terrestri ed il personale facenti capo alla ditta incaricata all'esecuzione dei lavori;
- i mezzi terrestri, navali ed il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;

Art. 5 - Prescrizioni per l'Impresa esecutrice

L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà delimitare l'area di cantiere (rendendola visibile anche di notte), prima dell'inizio dei lavori, con idonee barriere atte ad impedire il concreto accesso da parte di persone e/o cose alle zone interdette, apponendo altresì idonei cartelli monitori.

Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli art.li 54, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dall'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, "Codice sulla nautica da diporto".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante divulgazione a cura dei mezzi di informazione ed inserimento sul sito web www.guardiacostiera.it/Lipari.

Lipari, lì 12 luglio 2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA

